

*Il padre è assente? Il tempo perso si monetizza*

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 28 maggio 2013 (est. Buffone)

**DIRITTO DEL MINORE A FREQUENTARE IL GENITORE NON COLLOCATARIO – DOVERE DEL GENITORE NON COLLOCATARIO AFFINCHÉ IL PESO DELLA FAMIGLIA DISGREGATA NON GRAVI ESCLUSIVAMENTE SULL'ALTRO GENITORE – GENITORE NON COLLOCATARIO CHE OMETTE DI FREQUENTARE LA PROLE – MONETIZZAZIONE DELL'ASSENZA PER SOSTENERE IL COSTO DI UNA BABY-SITTER – SUSSISTE**

Nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario venga meno al diritto di visita nei confronti della prole – che è invero dovere da parte del padre – è ammesso l'aumento automatico del mantenimento per rendere fruibile e gestibile l'assenza del riferimento genitoriale “altro”, nel senso di consentire al genitore collocatario di profittare, ad esempio, di una baby-sitter.

**IL GIUDICE,**

*osserva.*

Nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario venga meno al diritto di visita nei confronti della prole – che è invero dovere da parte del padre – è collaudata una giurisprudenza di merito che ammette l'aumento automatico del mantenimento per rendere fruibile e gestibile l'assenza del riferimento genitoriale “altro”, nel senso di consentire al genitore collocatario di profittare, ad esempio, di una baby-sitter. Ciò vuol dire, in previsione di una modifica in tali termini ai provvedimenti presidenziali, nell'interesse preminente della prole, che è utile fissare con celerità udienza di comparizione personale delle parti eventualmente per modificare lo statuto vigente e renderlo, però, stabile.

**PER QUESTI MOTIVI**

*Visti gli artt. 175, 709 c.p.c.,*

**RINVIA** il procedimento alla data 25 giugno 2013 alle ore 12.00 disponendo la comparizione personale dei genitori, riservando l'audizione dei minori se necessaria e rimettendo all'udienza di rinvio i provvedimenti ex art. 183 comma VII c.p.c.

Milano, li 28 maggio 2013

Il giudice  
dr. Giuseppe Buffone